



COMUNICATO AIPG

Alla luce del “*Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria*” (Analisi delle indagini condotte presso le procure della Repubblica, i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, il Consiglio superiore della magistratura, la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e gli ordini degli psicologi) della **Commissione Parlamentare di Inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di**

violenza di genere (Doc. XXII-bis n. 4), relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 17 giugno 2021 (Relatrice: senatrice Valente), l’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG ritiene di formulare alcune considerazioni, nell’ottica costruttiva di collaborazione e di miglioramento delle attività psicologico-giuridico-forensi in riferimento alla violenza familiare e di genere.

1) Rispetto i quesiti, sarebbe necessario che nelle CTU di affidamento minorile in coppie separate, in fase di separazione e/o divorzio, i quesiti siano formulati tenendo conto delle situazioni di violenza intrafamiliare e di genere, predisponendo, quindi, accertamenti non in base al conflitto di coppia, ma in funzione di una valutazione di comportamenti aggressivi e non adeguati. Il CTU deve avere competenza clinica, oltre che una competenza ed esperienza nell’ambito della violenza di genere, anche per poter formulare diagnosi psicopatologiche se presenti e non ricondurre il tutto ad una circolarità di conflitto.

2) Rispetto la formazione degli psicologi, certamente sarebbero necessari corsi di approfondimento sul tema, in realtà la critica sollevata di scarsa preparazione degli psicologi è in parte corretta, soprattutto sull’orientamento delle volte a ridurre la questione ad una circolarità conflittuale, ma a monte ci sono le criticità del sistema giustizia, secondo noi ben più ampie rispetto alle difficoltà degli psicologi, come ad esempio la mancanza di dialogo tra i settori penale e civile.

In ogni caso, rispetto la preparazione degli psicologi, l’AIPG da oltre venti anni forma psicologi-giuridici anche su questo fenomeno specifico, al punto che molto numerose sono le tesi di fine Corso sulla violenza di genere e assistita.

3) Rispetto al ruolo della Procura della Repubblica nelle cause civili, riteniamo che sia fondamentale non solo la celerità nel trasmettere gli atti penali al giudice civile e di conseguenza al CTU, ma sarebbe anche fondamentale la presenza nella Consulenza Tecnica, sempre, di un CT del PM, così come sono presenti, spesso, i CCTTPP delle parti.

4) L'AIPG condivide, ben prima della risposta del Ministro Speranza all'interrogazione parlamentare della Senatrice Valente del 29.05.2020, che non è corretto usare il termine PAS nelle CTU perché non riconosciuta a livello scientifico internazionale; può capitare, ed è quindi un errore, che il CTU tenda a scrivere di alienazione e condizionamento (magari non utilizzando più il termine PAS ma sostenendo più o meno un concetto simile) quando un figlio non vuole frequentare l'altro genitore, dando poco peso alle motivazioni di un minore che, di fatto, viene poco ascoltato; eppure i vari protocolli sovranazionali (Le *Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore*, adottate dal Comitato dei Ministri, 17/11/2010; la *Convenzione sui diritti del bambino*, New York 20/11/1989 ratificata in Italia legge 27/5/1991 n°176; la "*Convenzione europea sulla protezione giuridica dei minori*", Strasburgo 25/01/1996, legge 77/2003) hanno ormai introdotto la centralità della persona minorenni, l'essere soggetto all'interno dei procedimenti giudiziari e non più oggetto, il che significa che il suo interesse¹ debba essere riconosciuto² e che le sue opinioni debbono essere raccolte e ascoltate.

5) L'AIPG condivide le posizioni del Giudice Monica Velletti (Presidente Sezione Civile Tribunale di Terni), che ha prodotto un documento (https://www.ilmessaggero.it/umbria/affido_figli_valutare_se_c_e_violenza-5611468.html) in cui prende posizione rispetto agli affidamenti, la violenza e le CTU, stimolando una discussione anche tra gli psicologi giuridici, per poter finalmente considerare in modo corretto le varie situazioni di violenza intrafamiliare; la Presidente Velletti ha dichiarato che *"La certezza è che i giudizi di separazione, divorzio e per l'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio sono luoghi privilegiati per l'emersione della violenza nelle sue diverse declinazioni di violenza fisica, psicologica ed economica. E che l'affidamento e il diritto di visita dei figli, quando ci sono episodi di violenza, possono mettere a rischio la sicurezza della vittima e dei bambini"*. Prosegue la Presidente affermando che *"non appare coerente che, in presenza di violenza accertata, sia disposto l'affidamento condiviso dei figli"*. Aggiunge ancora la Presidente che *"La violenza, cosiddetta assistita, è violenza diretta contro i minori, e provoca danni indelebili nello sviluppo psico-fisico dei figli"*.

6) Purtroppo, l'orientamento dei CTU e dei giudici a ridurre spesso il tutto a un semplice conflitto, ha determinato una situazione complessa, dove viene a mancare alle volte la fiducia nelle istituzioni da parte di chi denuncia situazioni di violenza intrafamiliare, in quanto si fa fatica a definire in modo corretto le responsabilità individuali, penalizzando i soggetti giuridici più deboli.

¹ Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore, cap. B, art. 1: *"Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori ad avere il loro interesse superiore riconosciuto come considerazione preminente in tutte le questioni che li coinvolgono direttamente o indirettamente"*.

² Convenzione di New York, art. 3: *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente"*.

7) L'AIPG ritiene che - sempre in riferimento alla violenza intrafamiliare e di genere - sarebbe necessario un ascolto immediato e diretto del minore da parte del Giudice coadiuvato da uno Psicologo Clinico, esperto in Psicologia Giuridica e dello Sviluppo, in modo da poter offrire un quadro più chiaro della situazione, in riferimento ai rapporti con e tra i genitori. D'altronde, ciò è già previsto dal codice (art. 336-bis cc, 2° c.), infatti l'attuale ordinamento stabilisce che *"l'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento"*, consentendo al Giudice di modulare l'ascolto in base alla realtà dei rapporti familiari.

Concludendo, l'auspicio è dare seguito alle osservazioni del documento della **Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**, migliorando il livello della formazione dei CTU, che dovrebbe essere più capillare e incisiva, ma anche costruendo quesiti adatti alla situazione, linee guida specifiche e tavoli di lavoro, per migliorare il lavoro dei CTU, dei giudici e degli avvocati.

L'AIPG si fa promotrice di iniziative scientifiche e culturali, di tipo formativo, come ha sempre fatto dal momento della sua fondazione.

Comunicato AIPG, agosto 2021